

Circolare del 07/12/2000 n. 227 - Min. Finanze - Dip. Dogane Servizi Doganali Ispet. II

Prova dell'origine delle merci. Status di esportatore autorizzato. Procedura di rilascio dell'autorizzazione.

Sintesi:

Sintesi: Chiarimenti relativi alla procedura di rilascio dell'autorizzazione allo status di esportatore autorizzato e particolari figure di esportatore autorizzato.

Testo:

Sono stati da piu' parti richiesti chiarimenti sulle disposizioni contenute nella circolare n. 97/D del 29.04.1999 relativamente alla parte che riguarda la procedura di rilascio dello status di esportatore autorizzato.

Al riguardo, ad integrazione di quanto ivi specificato, si precisa quanto segue:

1. Chi rilascia le autorizzazioni
 - a. Il rilascio delle autorizzazioni e' demandato alle Direzioni compartimentali competenti per territorio anche nei casi diversi da quelli previsti nella citata circolare.
 - b. Puo' verificarsi il caso in cui l'esportatore che richiede l'autorizzazione abbia la sede principale in una citta' e mantenga invece la propria contabilita' in una filiale posta in una citta' diversa dalla prima, e/o possieda unita' di produzione poste in luoghi ancora diversi; in tal caso, o nei casi similari, la Direzione Compartimentale competente al rilascio dell'autorizzazione sara' quella nella cui giurisdizione si trova la citta' nella quale la Ditta ha la propria sede amministrativa. Resta inteso che in siffatti casi la Ditta istante dovra' concedere l'accesso in tutte le proprie filiali e unita' di produzione, ai fini dei necessari controlli.
2. Per quali accordi e' rilasciata l'autorizzazione
 - a. Condividendo la tesi espressa al riguardo da talune Direzioni compartimentali, si ritiene che non sia possibile rilasciare, almeno per il momento, una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui Accordi prevedono, nel protocollo origine, la figura dell'esportatore autorizzato. Per ogni nuovo Accordo dovra' percio' essere presentata, da parte del richiedente, una distinta istanza e l'Ufficio competente rilascerà la relativa autorizzazione eventualmente estendendo, se il richiedente medesimo sia gia' abilitato, quella esistente.
 - b. Nei casi di cumulo pan-europeo, tenuto conto che merci esportate in un determinato Paese potranno poi essere "cumulate" con altre merci ed acquisire, a seguito di lavorazione, l'origine di un Paese diverso, il rilascio dell'autorizzazione per uno solo, o soltanto per alcuni di tali Paesi sembra essere una inutile limitazione. Pertanto, in tal caso, per consentire il meccanismo del cumulo diagonale con tutti i Paesi che vi partecipano, l'autorizzazione di cui trattasi potra' essere rilasciata "per le esportazioni nei Paesi che partecipano al cumulo Pan-europeo"
3. A chi viene rilasciata l'autorizzazione
 - a. Per quanto riguarda i protocolli con i Paesi che partecipano al citato cumulo Pan-europeo - Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Estonia, Lettonia, Lituania e Turchia (limitatamente ai prodotti previsti nel relativo Accordo) - la predetta autorizzazione, come indicato nelle note esplicative concernenti il protocollo n. 4 degli accordi europei (GUCE serie C n. 90 del 31 marzo 1999), puo' essere concessa sia al produttore delle merci che al loro commerciante (compratore-rivenditore) ogniqualvolta siano in grado di garantire e fornire le prove di origine quando le stesse sono richieste in sede di controllo. E' appena il caso di rammentare, al riguardo, che le medesime note esplicative escludono comunque esplicitamente la figura dello spedizioniere doganale dalla concessione dello status in questione.
 - b. Per tutti gli altri Paesi con i quali la CE ha stipulato accordi di cooperazione nei quali e' previsto un apposito protocollo sull'origine, laddove e' contemplata la figura dell'esportatore autorizzato (Israele, Territori occupati, Macedonia, Isole Faeroer, Tunisia, Marocco, Sud Africa e Messico), la predetta concessione e' limitata invece, per il momento, al solo produttore delle merci.
4. Particolari figure di esportatori autorizzati
 - a. Al riguardo e' opportuno precisare che il concetto di esportatore autorizzato presente negli Accordi tra la CE e la Tunisia e tra la CE ed il Marocco e' diverso da quello degli esportatori autorizzati di

cui agli altri Accordi: mentre, cioe' , in questi ultimi esportatore autorizzato e' la persona autorizzata ad emettere, alle condizioni previste, "dichiarazione su fattura", negli Accordi tra CE e Tunisia e tra CE e Marocco l'esportatore autorizzato non e' autorizzato ad emettere dichiarazioni su fattura, ma ad usufruire, in presenza di determinate condizioni, di certificati EUR 1 previdimati.

- b. In effetti gli Accordi in questione prevedono, nell'articolo 27 del protocollo n. 4 relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, che la "dichiarazione su fattura" possa essere compilata soltanto per le spedizioni il cui valore non superi i 5.110 euro. In tali casi, peraltro, non e' richiesta alcuna autorizzazione preventiva, cosi' come non e' prevista, con o senza autorizzazione, la possibilita' di compilare "dichiarazioni su fattura" per spedizioni di importi superiori ai 5.110 euro.
- c. Nell'articolo 22 dei Protocolli di cui si tratta e' invece prevista la figura dell'esportatore autorizzato nel senso indicato al precedente paragrafo 1. In sostanza, nell'ambito di detti Accordi, l'esportatore che non puo' essere autorizzato, per le spedizioni di importi superiori ai 5.110 euro, a compilare "dichiarazioni su fattura", puo' invece essere autorizzato ad usufruire di certificati EUR 1 previdimati senza presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, ne' la merce, ne' la domanda di rilascio del certificato.
- d. Va da se' che la concessione dello status di esportatore autorizzato ad usufruire di certificati previdimati presuppone che l'operatore sia gia' titolare della procedura domiciliata di esportazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera c) del Codice doganale comunitario (unica tra le procedure semplificate che consente la non presentazione della merce in dogana) e che la titolarita' di quest'ultima non da' comunque, automaticamente, diritto ad ottenere lo status di esportatore autorizzato.
- e. Al riguardo, ai sensi del citato articolo 22 dei Protocolli in questione, si precisa che:
- l'autorizzazione dovra' contenere l'indicazione che l'esportatore e' tenuto a compilare un formulario di domanda per ogni certificato EUR 1 utilizzato ed a conservarlo per almeno tre anni;
 - la casella 7 del certificato EUR 1 dovra' recare la dicitura "procedura semplificata";
 - la casella 11 del medesimo certificato dovra' essere munita preventivamente del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario del predetto ufficio. Al riguardo si precisa altresì che l'ufficio doganale competente al rilascio dei certificati previdimati e' individuato nella dogana di controllo delle procedure domiciliate e che il timbro ufficiale apposto dalla medesima nella casella 11 non dovra' indicare alcuna data (le cifre del datario dovranno quindi essere posizionate sullo 0);
 - la stessa casella 11 dovra' essere eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato; la data ivi riportata sara' quella dell'esportazione delle merci;
 - la casella 13 dovra' indicare il nome e l'indirizzo della dogana che ha rilasciato il certificato previdimato, competente ad effettuare il controllo del certificato medesimo. f. Si rammenta che i certificati previdimati potranno essere rilasciati (dalle dogane di controllo delle procedure domiciliate) soltanto agli esportatori autorizzati (dalle Direzioni Compartimentali) nell'ambito dei due Accordi precitati e che nessun altro Accordo consente piu' l'utilizzo dei medesimi.

5. Condizioni particolari

Per quanto riguarda l'esportatore autorizzato di cui all'Accordo CE-Messico, cosi' come precisato nella nota prot. n. 3642/IV/SD del 18.07.2000 gli operatori dovranno impegnarsi a comunicare di volta in volta a questo Ufficio i quantitativi di merci esportate rispondenti alle regole di origine specifiche previste, nell'ambito dei contingenti su taluni prodotti tessili e calzature, nelle appendici II e II a dell'allegato III dell'Accordo in questione. I dati dovranno essere trasmessi nella forma indicata nella "comunicazione agli operatori commerciali" di cui alla GUCE serie C n. 187 del 6 luglio 2000.